

Approfondimento FIRST CISL

Incentivo alla natalità Bonus asilo nido Carta della Cultura Giovani Carta del Merito 2025

Riferimenti normativi

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 Bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024, n. 305; Circolare Inps n. 76 del 14 aprile 2025; messaggio Inps n. 1165 del 4 aprile 2025; messaggio Inps n. 1303 del 16 aprile 2025;

Messaggio Inps n. 1014 del 25 marzo 2025, circolare Inps n. 60 del 20 marzo 2025; circolare Inps n. 61 del 16 marzo 2017; circolare Inps n. 39 del 27 febbraio 2017; messaggio Inps n. 4252 del 13 novembre 2020;

Decreto Ministero della Cultura 29 dicembre 2023, n. 225 – Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della Cultura Giovani e della Carta del merito; pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento Ordinario n. 43;

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 49.

28 aprile 2025

Incentivo alla natalità 2025 cosiddetto “Bonus nuovi nati”

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, la Legge di Bilancio 2025 prevede (art. 1, comma 206), per ogni figlia/o nata/o, oppure adottata/o, oppure affidata/o dal 1° gennaio 2025, un importo “una tantum” pari a 1.000 euro, erogato **a domanda da parte dell’INPS.**

Dopo l’emanazione della regolamentazione da parte dell’INPS, è possibile dare delle prime indicazioni attuative più dettagliate della norma della legge di Bilancio 2025.

Requisiti

Per poter accedere al “Bonus nuovi nati” sono necessari i sottoelencati requisiti;

A) I richiedenti devono essere:

- cittadine/i italiane/i;
- cittadine/i di uno Stato membro dell’Unione europea;
- loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadine/i di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzate/i a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzate/i a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia.

B) Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il Bonus deve avere una situazione economica ai fini ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell’Assegno Unico Universale - AUU). Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni.

Il Bonus nuovi nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai sensi dell’art.8 DPR n. 917/1986.

L’ISEE necessario per la domanda di Bonus è l’ISEE minorenni (con la neutralizzazione degli importi di AUU) in corso di validità, ovvero è necessario aver precedentemente presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni alle/ai minori. **Sia nell’ISEE sia nella DSU di cui si parla deve essere presente la/il figlia/o, la/il minore adottata/o cui è riferito l’evento di nascita, adozione, affido preadottivo.**

C) Il genitore richiedente il Bonus deve essere residente in Italia alla data di presentazione della domanda. Inoltre, è richiesta la residenza in Italia dalla data dell'evento nascita, adozione o affidamento preadottivo fino alla data di presentazione della domanda di Bonus.

D) Data della nascita, adozione o affidamento preadottivo

Per accedere al Bonus nuovi nati la/il figlia/o deve essere nata/o, oppure essere stata/o adottata/o – affidata/o, dal 1° gennaio 2025. **Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per le/i figlie/i minorenni.**

ATTENZIONE

Attualmente **le norme dell'INPS non forniscono nessuna precisazione sul luogo di nascita ovvero se la nascita deve verificarsi in Italia o possono essere beneficiari del bonus anche i genitori di minori nate/i all'estero.** Allo stato attuale e salvo ulteriori precisazioni in materia, il luogo di nascita della figlia/o oppure dell'adottata/o – affidata/o sembrerebbe non incidere.

In caso di adozione o affidamento preadottivo se la/il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo), abbreviando così i tempi di definizione della domanda, è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero) che consentano all'Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.

Inoltre, se la domanda è presentata da persona non residente comunitaria – qualora non sia allegata alla domanda la copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al Bonus di cui trattasi – è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).

Per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei Registri dello Stato Civile.

In sede di prima attuazione, per le/i minori adottate/i, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con provvedimento di affidamento preadottivo antecedente a tale data è possibile richiedere il Bonus nuovi nati con riferimento alla data della sentenza di adozione.

A tale fine, il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi il Bonus può essere richiesto dal genitore che convive con la/il figlia/o nato, adottata/o oppure in affidamento preadottivo. Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest'ultima/o che esercita la responsabilità genitoriale o dalla/dal tutrice/tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore della/del nuova/o nata/o.

Sarà comunque possibile **presentare la domanda** di Bonus **entro 60 giorni dalla data del 17 aprile 2025** per gli eventi di nascita, adozione e affidamento verificatisi prima della apertura del servizio di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia della/del figlia/o, **a partire dal 17 aprile 2025**, utilizzando i consueti canali: Patronato INAS Cisl, CAF CISL, Contact Center Multicanale dell'INPS o portale web INPS (sul sito dell'Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti"; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione "Bonus nuovi nati").

Criteri di erogazione da parte dell'Inps

L'erogazione del "Bonus nuovi nati" sarà effettuata da parte dell'INPS in ordine cronologico di presentazione delle domande presentate e accolte, nel limite delle risorse stanziare pari a 330 milioni di euro per l'anno 2025 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Nel caso in cui l'INPS nella sua attività di monitoraggio rilevi uno sfioramento nel budget potrà procedere, con decreto del Ministero dell'Economia e di quello del Lavoro, a modificare l'importo del contributo e il tetto del valore ISEE ammesso.

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 2025

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 209 - 211) è intervenuta nuovamente sulla disciplina del contributo riconosciuto a partire dal 2017 alle/ai nuove/i nate/i per:

- il pagamento della retta di frequenza dell'asilo nido, pubblico e privato,
- le forme di supporto presso la propria abitazione per le/i bambine/i al di sotto dei tre anni di età e affette/i da gravi patologie croniche.

Il bonus per le/i bambine/i nate/i dal primo gennaio 2025 viene modulato a seconda dell'ISEE del nucleo familiare (nel caso di minore presente in un nucleo con genitori non

Approfondimento FIRST CISL

sposati né conviventi, necessita **I'ISEE minorenni**; mentre nel caso di genitori separati o divorziati necessita **I'ISEE ordinario**).

Il beneficio non è cumulabile con la detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento (per un importo della retta non superiore a 632 euro annui); il beneficio non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per nidi pubblici o privati previsto sia per le lavoratrici dipendenti sia per le lavoratrici autonome o imprenditrici.

Requisiti

La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di una/un **bambina/o di età inferiore ai tre anni** che sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) abbia la **cittadinanza italiana** o di uno Stato dell'Unione europea o, in caso di cittadina/o di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

b) abbia la **residenza in Italia**. Con riferimento alle/ai cittadine/i di uno Stato extracomunitario si precisa che possono accedere al contributo i genitori in possesso dei seguenti requisiti o permessi di durata almeno semestrale:

- straniera/o apolide, rifugiata/o politica/o, titolare di protezione internazionale equiparata/o alle/ai cittadine/i italiane/i;
- titolare di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati";
- titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Per il **genitore minorenne o incapace di agire**, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dalla/dal tutrice/tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore della/del bambina/o. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale della/del minore può registrare direttamente online sul sito INPS la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti della/del figlia/o minore compresa la richiesta del contributo.

Il contributo può essere richiesto anche dall'affidataria/o della/del minore in affido temporaneo o preadottivo.

Tutti i citati **requisiti** devono essere **posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione**.

Nell'istanza il genitore richiedente dichiara sotto la propria responsabilità i requisiti che danno titolo alla concessione del contributo, salvo che la/il beneficiaria/o non sia tenuta/o a comprovare i medesimi sulla base di specifica documentazione.

In caso di affido temporaneo o affidamento preadottivo è necessario riportare gli elementi identificativi del provvedimento di affido (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero).

Causali

La domanda di contributo può essere presentata per:

- a) le spese sostenute per il pagamento di **rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati**. In tale ipotesi il contributo è definito “contributo asilo nido”;
- b) forme di **supporto presso la propria abitazione** a favore di **bambine/i, al di sotto dei tre anni, affette/i da gravi patologie croniche**. In tale ipotesi il contributo è definito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.

Il “**contributo asilo nido**” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.

Il “**contributo forme di supporto presso la propria abitazione**”, invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con la/il figlia/o e ha dimora abituale nel medesimo comune.

ATTENZIONE

Si evidenzia che coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del “contributo asilo nido” non possono presentare anche domanda per il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.

Misura del beneficio

Con riferimento alle/ai nate/i a decorrere **dal 1° gennaio 2024**, il **beneficio è riconosciuto**, per i nuclei con un **valore dell’ISEE fino a 40.000 euro**, a **prescindere** dalla **presenza** di almeno una/un **figlia/o di età inferiore ai dieci anni**.

A decorrere **dall’anno 2025** l’importo del contributo è pari a:

A) nel caso di bambine/i nate/i in data **anteriore al 1° gennaio 2024**:

- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;

Approfondimento FIRST CISL

- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro;

B) nel caso di bambine/i nate/i **a partire dal 1° gennaio 2024**:

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell'ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;

- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Il genitore che richiede il “contributo asilo nido” deve specificare nella domanda le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda, fino ad un massimo di 11 mensilità.

Ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’ISEE minorenni è **neutralizzato l’importo erogato per l’Assegno Unico Universale**.

Per quanto riguarda la domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, ai fini dell’erogazione del contributo, è necessaria un’attestazione, rilasciata da una/un pediatra di libera scelta (PLS), che dichiara, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità della/del bambina/o a frequentare l’asilo nido, in ragione di una grave patologia cronica.

IMPORTANTE

Il concetto di “**patologia**” è volutamente generico e, a differenza della definizione di “malattia”, più restrittiva, indica qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Inoltre, il requisito della **cronicità** è relativo alla prevedibile durata nel tempo della detta alterazione dello stato di salute. Ai fini dell’argomento in esame si considera cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma comunque non breve e di natura tale da sussistere per tutto l’anno di riferimento. La causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido deve essere per l’appunto la patologia cronica connotata del requisito della **gravità**. Inoltre la normativa evidenzia che il requisito della gravità è rafforzativo del nesso causale tra patologia cronica sofferta e impossibilità a frequentare l’asilo nido.

Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile mediante bonifico dell’INPS su

Approfondimento FIRST CISL

conto bancario, o su libretto postale o su carta prepagata con IBAN, intestato al minorenni o all'incapace di agire.

Ai fini della misura viene preso a riferimento l'ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

L'INPS ha comunicato l'apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo dal 25 marzo 2025 – con lavorazione a decorrere dal 2 aprile 2025 – fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento della domanda stessa.

Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui (937,8 milioni di euro per l'anno 2025).

Le domande che non sono lavorabili per insufficienza di budget vengono registrate a sistema con riserva e assumono lo stato di "Protocollata con riserva". Qualora, a seguito del pagamento delle mensilità prenotate, residuino delle somme ancora disponibili, si procede al recupero delle domande registrate a sistema con riserva secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La domanda deve essere presentata con la relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "bonus nido" e accedendo al servizio "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione".

ATTENZIONE

Con il Messaggio n. 1165 del 4 aprile 2025 l'Inps ha specificato che, relativamente al "Bonus asilo nido", in caso di asilo pubblico, in luogo della fattura è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga il Servizio. Tale ricevuta deve contenere obbligatoriamente il nome, il cognome e il codice fiscale della/del richiedente (o dell'intestatario/o della ricevuta), il nome, il cognome e il codice fiscale della/del minore oltre che la denominazione della Struttura emittente e l'importo della rata - con indicazione della mensilità a cui si riferisce la ricevuta – infine la ricevuta deve riportare l'evidenza del dettaglio pagato per eventuali servizi aggiuntivi - ad esempio, servizio asilo nido comprensivo del servizio mensa se previsto -.

Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito 2025

Nel 2024 sono entrate in vigore le norme che regolano i nuovi strumenti elettronici predisposti dal Ministero della Cultura dopo la abrogazione del Bonus Cultura 18 App: la **Carta della cultura Giovani** e la **Carta del merito**, come previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025, art. 1, comma 630, lettera a).

La Legge di bilancio 2023 ne regola la vita per il triennio 2023-2025.

Le **Carte sono strumenti finalizzati allo sviluppo della cultura e al potenziamento della conoscenza del patrimonio culturale** destinate alle/ai giovani nell'anno successivo a quello di compimento del diciottesimo anno di età.

L'edizione 2025 è dedicata alle/i giovani nate/i nel 2006.

La piattaforma cartegiovani.cultura.gov.it richiede la registrazione per l'anno in corso delle/i beneficiarie/i di ciascuna Carta dal 31 gennaio 2025 al 30 giugno 2025, utilizzando lo SPID, la CIE o la CNS.

Il 31 dicembre 2025, termine del periodo previsto dalla normativa per l'utilizzo, il portafoglio digitale si azzererà automaticamente e non sarà più possibile utilizzare il contributo nel suo residuo credito.

Tali Carte, del valore nominale di 500 euro ciascuna, sono assegnate al fine di consentire l'acquisto di:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (rappresentazioni svolte in maniera professionale di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti),
- libri,
- abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale (audiolibri e libri elettronici),
- musica registrata,
- prodotti dell'editoria audiovisiva (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi i supporti hardware atti alla relativa riproduzione),
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
- corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è, però, possibile acquistare più unità dello stesso bene. Ad esempio, non è possibile comprare più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.

La norma **esclude esplicitamente** dal novero dei prodotti acquistabili con le Carte in esame i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati sopra e gli abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

La "**Carta della cultura Giovani**" è **attribuita**, per il 2025, a tutte/i le/i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore **ISEE non superiore a 35.000 euro**.

Allo stato l'ISEE 2025 fa riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale al 31 dicembre 2023.

La Carta è **assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età**; e la registrazione deve avvenire dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello di compimento del diciottesimo anno di età (30 giugno 2025 per l'anno in corso).

La Carta cultura Giovani è conseguibile soltanto dal sito cartegiovani.cultura.gov.it. Il sito consente alle/i beneficiarie/i di iscriversi e generare i buoni per l'acquisto dei beni offerti dagli esercenti registrati al servizio.

Una volta completata la registrazione, si potrà visualizzare il proprio "portafoglio" digitale e spendere la somma caricata sulla Carta cultura Giovani.

Gli acquisti si possono effettuare generando un buono per il valore che si desidera utilizzare e aggiungere la parte rimanente anche in contanti e/o bancomat/carta di credito.

È possibile però che non tutti gli esercenti accettino il pagamento "misto" (buono e contanti o bancomat/carta di credito). Ed è quindi utile informarsi presso l'esercente aderente al network.

Nel caso in cui la/il beneficiaria/o non abbia la piena capacità di agire, possono accedere e procedere alla richiesta del contributo le/i Tutrici/Tutori, le/i Curatrici/Curatori e le/gli Amministratrici/Amministratori di sostegno dopo aver autocertificato la rappresentanza legale ovvero dopo aver prodotto la documentazione atta a provarla, anche utilizzando il modulo scaricabile dal sito <https://cartegiovani.cultura.gov.it/>.

La "**Carta del merito**" è indirizzata alle/i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado (superiore o equiparati e comunque appartenenti al sistema nazionale di istruzione) **con una votazione di 100 o 100 e lode**.

La Carta è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma. La registrazione deve sempre avvenire dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del diploma finale.

Cumulabilità delle Carte

Le Carte sono cumulabili tra di loro.

Le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile della/del beneficiaria/o e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE (ai sensi del comma 630, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 197/2022).